



## **Attenzione all'utilizzo degli scantinati come sede lavorativa.**

---

### **Nota informativa n. 46 del 27/3/2025**

*Possiamo utilizzare come sede associativa uno scantinato? Se ci sono dei lavoratori ci sono particolari adempimenti da espletare?*

Gli enti del terzo settore e le associazioni e società sportive dilettantistiche sono destinatari di una semplificazione: le sedi in cui si svolgono le relative attività statutarie, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Questo non significa che non sia necessario rispettare i vincoli edilizi previsti in relazione alle attività concretamente realizzate in quegli spazi così come la normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori che, si ricorda, tutela in realtà anche i volontari.

Sul tema utilizzo degli scantinati, la legge n. 203/2024 ha introdotto delle novità in vigore dal 12/01/2025 su cui si è soffermato l'Ispettorato nazionale del lavoro con la [Nota prot. n. 811 del 29 gennaio 2025](#) che qui si commenta.

La disposizione citata stabilisce che è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati

- i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e
- le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima

a condizione che i locali siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d'uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione, circostanza questa su cui, come anticipato, si può soprassedere se si tratta di un ETS o di una organizzazione sportiva a condizione che non si svolgano attività produttive, avuto riguardo ai criteri interpretativi forniti dal Ministero del Lavoro sulla nozione di attività produttiva.

### **La comunicazione obbligatoria**

Per poter utilizzare tali spazi, il datore di lavoro deve effettuare una comunicazione redatta in carta semplice o compilando il modulo INL, da trasmettere a mezzo PEC al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), allegando:

1) una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l'indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all'interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all'emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili;



2) l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all'Albo professionale, inerente a:

- conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- agibilità dei locali;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d'Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d'Igiene Pubblica);
- rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
  - ✓ sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
  - ✓ sussistenza delle condizioni di salubrità dell'aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
  - ✓ sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.);

### ***Quando possiamo utilizzare gli spazi?***

L'utilizzo dei locali è concesso decorsi **trenta giorni** dalla data della comunicazione, in caso di richiesta di integrazione documentale l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio. È inoltre previsto che per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall'inizio dell'attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon con cui integrare il documento di valutazione del rischio.